

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2576-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE POËT)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1967
(V. Stampato n. 3846)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1967*

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1967

**Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione
e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge venne approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 1967 nel testo qui riportato, che riproduce sostanzialmente quello presentato in data 1° marzo 1967 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, e che ottenne il consenso della larga maggioranza della nostra Commissione giustizia nella seduta del 13 dicembre 1967, salvo riserva — da parte delle opposizioni liberale e missina, contrarie al provvedimento — di presentare emendamenti in sede di discussione in Aula.

Si tratta di un provvedimento legislativo della massima urgenza, data l'imminenza dell'elezione del nuovo Consiglio superiore della Magistratura in sostituzione di quello eletto nell'ottobre del 1963 (essendo fissata in quattro anni la durata dei membri eletti del Consiglio a norma del penultimo comma dell'articolo 104 della Costituzione), e dato che la parte più importante del disegno di legge in esame riguarda, appunto, la riforma del vigente sistema elettorale, stabilito dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore.

Occorre inoltre rilevare che il problema della riforma del Consiglio è ormai maturo nella coscienza giuridica del Paese, sia in relazione alle critiche di incostituzionalità che la normativa vigente ha sollevato, sia per l'attenzione che a tali critiche tutti i gruppi politici hanno rivolto.

Vero è che la Corte costituzionale, con la sentenza 12-23 dicembre 1963, n. 168, ha ricondotto il problema entro i limiti di una questione da definirsi con legge ordinaria secondo criteri di opportunità politica; ma trattasi sempre di un problema riguardante un organo a cui la Costituzione ha affidato in pratica ogni potestà nei confronti dei giudici ai fini dell'autogoverno della Magistratura e della tutela della sua indipendenza, donde la necessità di realizzare, nel modo migliore possibile, un sistema di equilibri esterni ed interni tale da garantire, da un lato, il miglior funzionamento dell'ordi-

ne giudiziario, e da attuare, dall'altro, le finalità dello Stato considerato nel suo complesso unitario.

A tali principi si ispira il disegno di legge in esame, il quale, anche se non prevede la riforma globale ed organica del Consiglio superiore — che molto difficilmente sarebbe potuta giungere a conclusione prima della fine della legislatura —, ha il merito però di toccare e risolvere positivamente i punti che si possono ritenere fondamentali e che hanno suscitato le maggiori e più aspre critiche alla precitata legge n. 195, così da promuovere e sollecitare la presentazione di numerose proposte di legge da parte di diversi settori dello schieramento politico, indipendentemente da quella di iniziativa governativa.

I punti salienti, presi in esame dalla piccola riforma contenuta nel disegno di legge, sono precisamente i sei seguenti:

1) *Sistema delle impugnazioni - Composizione e funzionamento della sezione disciplinare.*

Circa il sistema delle impugnazioni, è apparsa evidente l'opportunità di mantenere ferme le norme previste dall'articolo 17 della legge vigente in armonia con la Costituzione, la quale prevede il sindacato giurisdizionale del Consiglio di Stato per le materie a contenuto obiettivamente amministrativo e della Corte di cassazione per la parte disciplinare (artt. 24, 111 e 113 della Costituzione).

Nell'ambito però di una migliore regolamentazione degli equilibri interni del Consiglio superiore, più rispondente alle sue finalità, il disegno di legge prevede due modifiche dettate da esigenze logico-giuridiche (art. 1 del disegno di legge sostitutivo dell'articolo 4 della legge vigente).

Una prima modifica riguarda l'esclusione dai componenti la Sezione disciplinare del Primo Presidente della Corte di cassazione, che, in base alla legge vigente, diviene automaticamente giudice di se stesso nel momento in cui un provvedimento della detta Sezione, di cui egli fa parte di diritto, venga impugnato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge vigente, da-

vanti alle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione, da esso stesso presiedute.

Come conseguenza della prima modifica, si è resa necessaria una diversa composizione della Sezione disciplinare, che il disegno di legge prevede composta da 15 membri, non più distinti in effettivi e supplenti, tutti eletti dal Consiglio superiore ad eccezione del Vice Presidente del Consiglio stesso, che presiede la Sezione.

È stato altresì ampliato il numero dei membri richiesti per la validità delle deliberazioni della Sezione disciplinare, che è stato portato da 7 a 9, e cioè: 3 eletti dal Parlamento, compreso il Vice Presidente, che la presiede; 3 magistrati di Cassazione e 3 magistrati di Corte d'appello o di Tribunale, di cui almeno due appartenenti alla categoria dell'incolpato (art. 2 del disegno di legge sostitutivo dell'articolo 6 della legge n. 195).

2) *Composizione della Segreteria del Consiglio superiore* (art. 3 del disegno di legge sostitutivo dell'articolo 7 della legge n. 195).

Aderendo ad esigenze di carattere organizzativo manifestatesi nel corso degli otto anni di funzionamento del Consiglio, è sembrato necessario ampliare l'organico della composizione della Segreteria del Consiglio stesso, rivelatosi inadeguato. A tali esigenze si era in realtà provveduto finora, in via di necessità e di urgenza, mediante provvedimenti non formali di applicazione e di distacco di altro personale; ora si prevede un nuovo organico che, eliminando le situazioni precarie esistenti, eleva da 4 a 8 (dei quali 1 magistrato di Cassazione, quale capo ufficio, 3 magistrati di Appello e 4 magistrati di Tribunale) il numero dei magistrati costituenti la segreteria e da 7 a 24 quello dei funzionari di cancelleria.

È stata altresì prevista l'assegnazione di 12 dattilografi giudiziari.

È da rilevare che tutte le suddette modifiche non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

3) *Autonomia di gestione del Consiglio superiore* (art. 4 del disegno di legge sostitutivo dell'articolo 9 della legge n. 195).

Tale autonomia viene affermata attraverso una serie di norme, che prevedono la gestione diretta, da parte del Consiglio, delle proprie spese, in assoluta indipendenza amministrativa dal Ministero di grazia e giustizia, e ciò al fine di sottolineare l'indipendenza del Consiglio superiore anche sotto il profilo economico.

4) *Rapporti fra il Consiglio superiore ed il Ministro di grazia e giustizia* (art. 5 del disegno di legge sostitutivo del primo comma dell'articolo 11 della legge n. 195).

In relazione alla ricordata sentenza 12-23 dicembre 1963 della Corte costituzionale, la quale dichiarò incostituzionale il precitato primo comma dell'articolo 11 della legge vigente, si stabilisce col disegno di legge in esame che il Ministro possa soltanto formulare richieste (ovviamente non vincolanti) nelle materie riguardanti le assunzioni in magistratura, le assegnazioni di sedi e di funzioni, i trasferimenti, le promozioni ed altri provvedimenti sullo stato dei magistrati. Su queste materie, in base alla legge vigente, il Consiglio superiore dovrebbe invece deliberare su espressa richiesta del Guardasigilli, anche se torna opportuno ricordare, che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale soprariocordata, il Ministro della giustizia (cui va dato riconoscimento di una profonda sensibilità in materia) ed il Consiglio superiore si sono trovati subito pienamente d'accordo nell'immediata applicazione della pronuncia stessa nel senso legislativamente sancito dal disegno di legge in esame.

5) *Composizione della Commissione di scrutinio* (art. 6 del disegno di legge sostitutivo dell'articolo 13 della legge n. 195).

La modifica di detta Commissione, portata dal disegno di legge (limitatamente alle promozioni in Corte di cassazione, dato che per le promozioni in Corte di appello vige il nuovo sistema di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 570) è inerente, anch'essa, ad una miglior regolamentazione degli equilibri interni e ad un miglior funzionamento del sistema di autogoverno. La normativa vigente prevede infatti che la Commissione di scrutinio per la promozione dei magistrati in Cassazione sia presieduta dal Primo Pre-

sidente della Corte stessa: ora, poichè contro le deliberazioni della Commissione predetta è consentito il ricorso al Consiglio superiore, di cui il Primo Presidente è membro di diritto, è evidente l'insorgere anche qui dell'inconveniente analogo a quello manifestatosi in sede di ricorsi dipendenti da provvedimenti disciplinari, e cioè della figura del magistrato, che diviene automaticamente giudice di se stesso.

Onde ovviare a tale inconveniente, il disegno di legge in esame chiama a presiedere la predetta Commissione di scrutinio il Presidente aggiunto della Corte di cassazione, o, in sua sostituzione, un Presidente di sezione titolare della Corte medesima, designato come supplente dal Consiglio.

6) *Sistema di elezione dei membri magistrati elettivi* (articoli 7, 8, 9 del disegno di legge sostitutivi degli articoli 23 — terzo e quarto comma — 25, 26 e 27 della legge n. 195).

Si tratta del punto principale della piccola riforma, e perciò dedicheremo ad esso una disamina particolare.

È noto che, in base alla legislazione vigente, il Consiglio superiore si compone di 24 membri, di cui tre di diritto (Capo dello Stato, Presidente, Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione, come previsto dalla Costituzione) e ventuno elettivi.

Di questi ventuno membri, un terzo — pari a sette membri — viene eletto dal Parlamento, in seduta comune, fra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Gli altri due terzi, pari a quattordici membri, sono eletti dai magistrati fra i magistrati: e precisamente sei fra i magistrati di Cassazione, quattro fra i magistrati di Appello e quattro fra i magistrati di Tribunale. Ne deriva che i seggi riservati ai magistrati di Cassazione in seno al Consiglio sono complessivamente otto, dovendosi aggiungere ai sei elettivi i due Capi della Cassazione, che, come si disse, sono membri di diritto.

L'attuale normativa stabilisce anche che le elezioni dei predetti magistrati elettivi di Cassazione, di Appello e di Tribunale, componenti il Consiglio superiore, siano fatte distintamente dai magistrati componenti le singole rispettive categorie, onde il corpo elettorale della Magistratura è frazionato in tre corpi elettorali separati e distinti fra loro, ognuno dei quali provvede alla nomina, e soltanto a quella, dei propri rappresentanti in seno al Consiglio.

A prescindere dalla preponderanza numerica dei magistrati di Cassazione in rapporto alla consistenza limitata del loro corpo elettorale, resta evidente, a modesto parere dello scrivente, l'anomalia di un sistema che fraziona il corpo elettorale dei magistrati in tre distinti tronconi, corrispondenti alle tre diverse categorie, e ciò in presenza di una precisa norma costituzionale, in base alla quale (articolo 104, 4° comma) i magistrati elettivi, facenti parte del Consiglio superiore, devono essere eletti « da tutti i magistrati ordinari, fra gli appartenenti alle varie categorie », onde appare chiaro che la Costituzione parla di *eletti* appartenenti alle varie categorie e non certo di *elettori* distinti per categorie.

È vero che la Corte costituzionale, con la sentenza 12-23 dicembre 1963 n. 168, più volte ricordata, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in argomento, e non saremo certo noi ad esprimere riserve o critiche al deliberato della Corte, rispettosi, come siamo, delle istituzioni, che costituiscono il fondamento del nostro ordinamento giuridico e democratico.

Ma è pur vero che la sentenza predetta non ha escluso che il legislatore ordinario potesse riformare il sistema stabilito dalla legge vigente, operando scelte sul piano della politica legislativa al lume dell'esperienza concreta, il che può anche interpretarsi — anzi dovrebbe interpretarsi — come un implicito invito a riformare — in via legislativa ordinaria — un sistema che la Corte costituzionale non potè dichiarare incostituzionale, ma dovette evidentemente riconoscere anomalo e poco rispondente ai principi democratici, se ne anticipò la riforma

in funzione dei richiamati criteri dell'opportunità politica.

È dunque sul piano della democraticità che il sistema attuale presenta degli aspetti censurabili, parendo al relatore non superabile l'osservazione che come la Costituzione prevede l'unità operativa del Parlamento (Senato e Camera dei deputati riuniti) per la elezione dei membri laici del Consiglio, così dovrebbe analogamente ammettersi senza discussione l'unità operativa dell'intero corpo della Magistratura per l'elezione dei magistrati elettivi del Consiglio, sia pure scelti nelle varie categorie.

Sta di fatto che sul problema esistono attualmente due posizioni antitetiche tra loro: quella, cui lo scrivente aderisce, perchè meglio rispondente ai principi di democrazia, indipendentemente da quelli costituzionali, del Collegio unico nazionale; e quella, invece, che vorrebbe conservare rigorosamente l'attuale sistema di elezione per categorie distinte, contrapponendo così nettamente la categoria dei magistrati di Cassazione a quella dei giudici di merito e particolarmente di Tribunale, dato che questi, ove si dovesse votare liberamente, sarebbero gli arbitri incontrastati di ogni elezione per la loro schiacciante superiorità numerica, ed adducendo che di rappresentanza di categoria si può parlare soltanto se ciascuna di esse sia posta in grado di far eleggere quelli, fra i suoi componenti, che essa stessa ritiene i più idonei a rappresentarla.

Senonchè il nostro profondo dissenso nei confronti di quest'ultima posizione si riferisce proprio ad una siffatta impostazione, basata sul concetto errato della « rappresentanza » di categoria, e quindi dei suoi particolari interessi in contrapposizione a quelli delle altre categorie, laddove il magistrato, eletto membro del Consiglio superiore, deve esercitare una funzione di rappresentanza dell'intero ordine giudiziario, e non certo degli interessi particolari alla categoria da cui trae l'investitura, il che, costituirebbe, all'evidenza, una stortura giuridico-costituzionale, gravida delle peggiori conseguenze sul piano pratico-funzionale e, quel che più conta, sul piano stesso dell'etica e del costume.

Fra le predette due opposte posizioni, si inserisce, direi con acconca intelligenza, il sistema proposto dal Governo, il quale, pur conservando il principio della distinzione del corpo elettorale in tre distinte categorie, vi introduce un correttivo, con la previsione di due distinte e successive fasi di votazione: nella prima fase vengono elettivamente formate tre rose di candidati designati dalle rispettive singole categorie, formanti, nel loro insieme, la lista nazionale; nella seconda fase la votazione ha luogo in un collegio unico nazionale, con possibilità di scegliere, però, fuori rosa, due magistrati di Cassazione, uno di Appello ed uno di Tribunale.

Può darsi che tale nuovo sistema sia tale da non soddisfare nè gli uni nè gli altri dei difensori delle opposte tendenze. Ma chi giudichi con serenità e distacco, avendo ben presente davanti a sè il quadro completo della situazione, non potrà non valutare positivamente il tentativo fatto dal Governo per rimediare ad uno stato di cose preoccupante e suscettibile di incresciosi sviluppi, ed augurare al tentativo stesso il miglior successo, adeguato alla nobiltà degli intenti e dei propositi che lo hanno ispirato.

Il riconoscimento positivo dello sforzo fatto dal Ministro di grazia e giustizia per migliorare la situazione in atto esistente è stato espresso in Commissione, pur con diverse valutazioni e sfumature, da diverse parti politiche: dai democristiani senatori Caroli, Alessi e Pafundi, dal comunista Kuntze, oltrechè dal sottoscritto relatore. Solo le opposizioni di parte liberale e missina — le stesse che già formularono la richiesta per il passaggio della discussione del provvedimento in Commissione dalla già deferita sede deliberante a quella referente — sono rimaste attestate su posizioni di netto contrasto col nuovo sistema elettorale proposto, definendolo, da un lato, incoerente e portatore di conflitti, lacerazioni e dissensi, minimizzandone, d'altro lato, la portata e l'importanza.

A tale proposito, ci pare opportuno sottolineare che nè il Governo, nè alcuno dei fautori del disegno di legge, ha mai pensato di attribuirgli il carattere di una grande riforma: e tuttavia nessuno può contestare

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che le modifiche da esso introdotte toccano dei punti fondamentali, decisivi e nevralgici, perchè, se fosse altrimenti, non si potrebbe giustificare un'opposizione tanto recisa, come quella manifestatasi alla Camera dei deputati e nel seno stesso della nostra Commissione.

Quanto ai pericoli di conflitti e lacerazioni, impliciti nella nuova normativa, posso esprimere, a nome della maggioranza della Commissione, una valutazione del tutto opposta, essendo ragionevolmente prevedibile — sulla base anche di recenti atteggiamenti registrati nell'ambito dei settori più direttamente interessati — che dal provvedimento possano discendere benefici effetti distensivi.

Se tutti, com'è giusto che sia, vorranno serenamente riconoscere che questo provvedimento di legge — nonchè dettato dalla

preoccupazione di comporre istanze ed interessi in opposizione fra loro (com'è stato ingiustamente affermato) — si ispira invece a sani principi di democrazia, e quindi di equità e di giustizia, e si propone di realizzare, ad un tempo, un miglior adeguamento costituzionale ed un più efficiente funzionamento dell'Ordine giudiziario, allora la previsione, che la nostra Commissione ha formulato, non potrà non tradursi in realtà viva ed operante nell'interesse della giustizia e per il bene dell'intera collettività nazionale.

Con questi sentimenti e con questo auspicio, il relatore invita il Senato, a nome della maggioranza della Commissione, a dare il suo voto favorevole al disegno di legge in esame.

Poët, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valen-

dosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.

I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di Corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonchè dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio supe-

riore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro di grazia e giustizia.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ».

Art. 4.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste ».

Art. 6.

L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione

di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

Art. 7.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

Art. 8.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 25.

Collegi elettorali.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella ta-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

*Art. 26.**Formazione della lista nazionale.*

Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati d'appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

*Art. 26-bis.**Termini per le votazioni.*

Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo.

*Art. 27.**Uffici elettorali.*

Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consi-

glio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione;

2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale;

3) l'ufficio distrettuale presso ogni Corte di appello e sezione staccata di Corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni Corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.

Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli uffici centrali elettorali presso la Corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli uffici elettorali presso le Corti di appello e sezioni di Corte di appello e presso i tribunali ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

*« Art. 27-bis.**Formazione della lista nazionale.*

L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonchè agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

Art. 27-ter.

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.

La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

Art. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nello ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma ».

Art. 11.

Le schede per la votazione di designazione dei candidati sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori in conformità ai modelli A, B, C annessi alla presente legge.

Le schede per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura sono stampate in conformità del modello D annesso alla presente legge.

Art. 12.

Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegati.

Mod. A (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di cassazione.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(1)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo.

- 1
- 2
- 3
- 4

Magistrati di Corte di cassazione.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

(1) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. B (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di appello.

Primo (1) Collegio
() (2)

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte d'appello.

- 1
- 2

- (1) Oppure: secondo, terzo, quarto.
- (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.
- (3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. C (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari.

Primo (1) Collegio
() (2)

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di tribunale.

- 1
- 2

- (1) Oppure: secondo, terzo, quarto.
- (2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.
- (3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mod. D (giallo)

Scheda per la manifestazione del voto per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(1)

Votazione per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo.

- 1
- 2

(1) Indicare la data della votazione.

Magistrati di Corte di cassazione.

- 1
- 2
- 3
- 4

Magistrati di Corte di appello.

- 1
- 2
- 3
- 4

Magistrati di tribunale.

- 1
- 2
- 3
- 4

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.